

Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO (CN)

PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEO: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ACQUISTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 1 – Principi

La gestione amministrativo-contabile del Liceo Scientifico Statale "G. Ancina" di Fossano (CN), di seguito denominato "Liceo", si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c. 1 del D.I. n. 129/2018).

Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2 – Disciplina dell'attività contrattuale

L'attività contrattuale del Liceo è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale del Liceo sono:

- Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come modificato e integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 e dalla Legge 14 giugno 2019, n° 55 in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- La legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni.
- Le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs n° 112/98 e dal DPR n.8 marzo 1009, n. 275/99
- Il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Legislativo 129 del 2018, in vigore interamente a partire dal 01.01.2019, che all'art. 45, c. 2, lett. a) fissa ad € **10.000,00** il limite entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere all'attività negoziale in via autonoma disponendo altresì, opportunamente, che al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte dello stesso dirigente, delle attività negoziali per gli affidamenti diretti oppure con procedura negoziata di lavori, servizi e forniture
- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni
- Il D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) in vigore fino al 31.12.2021, salvo eventuali proroghe
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ed alla Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, n. 108. (c.d. Decreto Semplificazioni 2);
- la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante "Orientamenti interpretativi DI 129/2018", in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto "dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria"
- le note M.I. 3199-3200-3201 del 10/02/2021 rispettivamente: Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, aggiornamento Quaderno n. 1 e

Appendice; Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di Ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed educative, aggiornamento Quaderno n. 2 e Appendice; Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali, Quaderno n. 3

- la delibera del Consiglio di istituto del 19/12/2019 n. 6 di elevazione della soglia di spesa per attività negoziali relative ad affidamento diretto di lavori, servizi e forniture a Euro 39.999,00 (IVA esclusa)
- la delibera del Consiglio di istituto del 06/10/2021 n. 8 di elevazione della soglia di spesa per attività negoziali relative ad affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da Euro 39.999,00 (IVA esclusa) a Euro 75.000,00 a seguito del prolungamento dell'emergenza virale in atto, consentito dalle norme Covid.

Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture.

Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

L'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali si attua per il perseguimento pieno degli obiettivi dell'istituzione scolastica, non potendo prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la pubblicizzazione e trasparenza a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 attraverso l'albo e il sito internet del Liceo.

Per l'affidamento di acquisti, appalti e forniture vengono interpellati operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico con propria determina stabilisce il criterio da utilizzarsi di volta in volta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata.

Nei viaggi d'istruzione per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio.

E' fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip).

L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la funzionalità e l'affidabilità;
- il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta del liceo.

Art. 4 – Acquisizione di lavori servizi e forniture

Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dalle disposizioni normative citate nell'art. 2.

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria previsti dal Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., così come stabilite dalla Commissione Europea sempre ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo medesimo, si uniformano nella loro realizzazione ai criteri dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dall'art. 36 e ss. del succitato decreto, secondo le seguenti modalità:

1. per l'affidamento di **lavori** di importo **inferiore a 150.000,00** euro, IVA esclusa, e per prestazione di **servizi** ed acquisizione di **forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 139.000,00** euro, IVA esclusa, mediante **affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**;

2. per l'affidamento di **lavori** di importo **pari o superiore a 150.000,00** euro IVA esclusa ed **inferiore a 1.000.000,00** euro, IVA esclusa, **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'**art. 63** del D.lgs. n.50/2016, con invito di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
3. per l'affidamento di **lavori** di importo **pari o superiore a 1.000.000,00** euro IVA esclusa e **inferiore a 5.350.000,00** euro, IVA esclusa, **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'**art. 63** del D.lgs. n.50/2016, con invito di almeno **10 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
4. l'istituzione scolastica quale stazione appaltante **darà evidenza** dell'avvio delle **procedure negoziate** tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet istituzionale. L'**avviso** sui risultati delle procedure di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamento diretto **non è obbligatoria** per importi **inferiori a 139.000,00** euro, IVA esclusa, dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati;
5. in considerazione dei criteri e dei limiti sopra esposti, di **elevare il limite di tutte le attività negoziali necessarie** per le procedure relative agli affidamenti da espletarsi in via **autonoma dal Dirigente scolastico** - ovviamente nella capienza degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma annuale e successive modifiche - per l'affidamento di **lavori** di importo **inferiore a 150.000,00** euro, IVA esclusa, e per la prestazione di **servizi** e l'acquisizione di **forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 139.000,00** euro, IVA esclusa.

Individuazione dei lavori eseguibili

I lavori eseguibili sono individuati dall'Istituto Scolastico, in qualità di stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione di opere o di impianti;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la gestione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

La procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori avverrà secondo gli importi indicati nel sopracitato art. 4. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

Strumenti di acquisto e di negoziazione Consip e affidamenti al di fuori del campo CONSIP (Quaderno 1 e Appendice – Aggiornamento novembre 2020).

Le Istituzioni Scolastiche devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti. Pertanto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento:

- a) In primis, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro eventualmente messe a disposizione da Consip S.p.A. (a seguire, anche "Consip"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni pubbliche;
- b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest'ultimo caso, l'Istituzione dovrà adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015);
- c) le Istituzioni ricorrono, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583 della Legge n.

160/2019 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”). Tale obbligo costituisce la novità di maggior rilievo introdotta dalla succitata Legge 160/2019;

d) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (c), le Istituzioni, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, possono scegliere se ricorrere, alternativamente:

- al Me.PA.;

- a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti;

- a procedure di affidamento in via autonoma.

Per determinate categorie merceologiche (servizi e beni informatici, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile, buoni pasto e autoveicoli) occorre tenere in considerazione norme specifiche che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.

Deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni Consip

L'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. In particolare, l'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere previamente autorizzato dall'organo di vertice amministrativo. Nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche, la qualifica di organo di vertice amministrativo spetta al Dirigente Scolastico.

Gli Accordi quadro Consip

Gli Accordi quadro, sono accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di stabilire le condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli “Appalti Specifici” che saranno aggiudicati successivamente dalle singole amministrazioni.

In particolare, gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip S.p.A. a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare.

Nell'ambito dell'Accordo quadro, le amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.

Il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA.PA.)

Il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDA.PA.) è un processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

Per l'aggiudicazione nell'ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme della procedura ristretta, di cui all'art. 61 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito dello SDA.PA. In particolare, lo SDA.PA. è caratterizzato da una procedura bifasica:

Fase 1 - pubblicazione da parte di Consip S.p.A. di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi;

Fase 2 - indicazione e aggiudicazione di “Appalti Specifici” in cui le amministrazioni, definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell'appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta.

Il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.)

Le Istituzioni Scolastiche, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 1, comma 450°, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.).

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta.

In particolare, qualora le Istituzioni Scolastiche intendano ricorrere al Me.PA., possono utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- Ordine diretto di Acquisto (OdA): trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema (<https://www.acquistinretepa.it>);
- Richiesta di Offerta (RdO): trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente (<https://www.acquistinretepa.it>);
- Trattativa diretta: trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di negoziare con un unico operatore economico (<https://www.acquistinretepa.it>).

La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura.

In particolare, per le procedure di importo fino a 75.000,00 euro il Liceo potrà utilizzare l'Ordine diretto, la Trattativa diretta e la Richiesta di Offerta.

Comunicazioni e scambi di informazioni

L'articolo 40, comma 2°, del D.Lgs. n. 50/2016 (che recepisce l'art. 22 della Direttiva 2014/24/UE) prevede che, a partire dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I mezzi elettronici di comunicazione dovranno infatti essere utilizzati non solo per la mera corrispondenza tra stazione appaltante e operatori economici (ad es., richieste di chiarimento, convocazione delle sedute pubbliche, ecc.), ma anche per la presentazione delle candidature e delle offerte da parte degli operatori, attività per la quale non è consentito l'utilizzo della PEC, ma che necessita dell'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione.

L'articolo 52, comma 1°, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 prevede tuttavia che le stazioni appaltanti possano utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richieda attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti".

Con Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 30 ottobre 2018, è stato precisato che per gli acquisti inferiori a 1.000 euro permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione di cui all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Indagini di mercato

Il Dirigente Scolastico, per acquisti extra CONSIP, provvede all'individuazione del "mercato di riferimento del Liceo", con priorità per la scelta di professionisti/fornitori di lavori, beni e servizi operanti nel comprensorio territoriale della Provincia; in carenza, la scelta sarà estesa al territorio regionale e al territorio nazionale.

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento. L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina a contrarre;
3. Stipula del contratto.

Individuazione del Responsabile del Procedimento

La determina che indice la procedura comparativa individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Pubblicità

Eseguite la procedura comparativa e l'aggiudicazione della gara, il Liceo provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, nella sezione amministrazione trasparente.

Modalità di svolgimento della procedura di gara (comparativa – negoziata – aperta – ristretta)

Per prima cosa, il Liceo deve effettuare i seguenti adempimenti aventi carattere preliminare:

- Individuazione del soggetto più idoneo a svolgere le funzioni di RUP;
- Acquisizione del CIG e ove previsto del CUP;
- Acquisizione del DUVRI, ove previsto.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e inferiore a 139.000,00 euro (in caso di servizi/forniture) e pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 (in caso di lavori) può avvenire tramite procedura comparativa, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuare mediante indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici.

La procedura negoziata si articola nelle seguenti fasi:

1. Avvio della procedura: la procedura prende avvio con l'emanazione, da parte del Dirigente Scolastico, della determina a contrarre, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri, il Dirigente Scolastico può adottare la determina a contrarre, in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2°, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso la determina deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

2. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo: le Istituzioni possono individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 precisano che tali indagini di mercato possono essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati. Il Liceo, pertanto, può svolgere consultazioni, anche informali, con gli operatori attivi nel mercato di riferimento, al fine di sondarne preventivamente l'eventuale interesse a contrarre con la Stazione Appaltante.

Fermo quanto sopra, il Liceo può svolgere indagini di mercato mediante avviso, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici: il Liceo invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e seria, tra cui almeno quelli delineati dalle Linee guida A.N.A.C. n. 4:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che nelle procedure sotto soglia le Istituzioni Scolastiche godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto dall'articolo 95, comma 3° del Codice, per cui si rinvia al paragrafo "Scelta del criterio di aggiudicazione";
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8°, Decreto Legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuti la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta; nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, occorre specificare che il Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto rilevanti modifiche ai criteri di fissazione delle soglie di anomalia di cui all'art. 97 del Codice. In particolare, il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato con criteri matematici differenti a seconda che il numero delle offerte presentate sia pari/superiore oppure inferiore a 15 (art. 97, comma 2 e 2-bis, del Codice).
- In caso di aggiudicazione con il criterio del rapporto qualità/prezzo, la verifica di congruità non è mai obbligatoria se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre. La stazione appaltante può comunque valutare discrezionalmente, caso per caso, se effettuare tale verifica;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.

4. Svolgimento delle sedute di gara: lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di verbalizzazione delle relative attività.

5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario: la verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.

6. Stipula del contratto: la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32, comma 14, del Codice). Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 € può avvenire tramite:

- a) Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- d) Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) Dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- f) Partenariato per l'innovazione ex art. 65 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Considerato che le procedure di cui alle lettere d) e) ed f) sono raramente utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche, per le peculiarità dei loro presupposti, a seguire si espongono le modalità di svolgimento delle procedure di cui alle lettere a), b) e c).

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Trattasi di una procedura nella quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Le principali fasi che caratterizzano la procedura sono i seguenti:

1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti
6. Stipula del contratto

Si precisa che le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” (può essere utilizzato il “Disciplinare -tipo”), adottato dall'A.N.A.C. con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2017, al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell'azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti. Tale modello è relativo all'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Disciplinare-tipo può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

Il modello di Disciplinare contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.

In particolare, si precisa che le norme del Disciplinare-tipo sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.

Le disposizioni vincolanti devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, poiché le stesse rappresentano il contenuto necessario del Disciplinare-tipo, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo Allegato XII. Il Liceo, ove lo ritenga necessario, può derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare-tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (Art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione. Infine, si precisa che il Disciplinare - tipo non si applica alle procedure per l'affidamento dei servizi sociali i sensi dell'art. 142, comma 5-bis del Codice.

Procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Trattasi di una procedura nella quale possono presentare un'offerta solo gli operatori economici invitati dall'Istituzione. Le principali fasi che caratterizzano la procedura ristretta sono:

1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle domande di partecipazione
4. Preselezione dei candidati sulla base dei requisiti di qualificazione
5. Trasmissione delle lettere di invito

6. Presentazione delle offerte
7. Svolgimento delle sedute di gara
8. Verifica dei requisiti
9. Stipula del contratto

Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Trattasi di una procedura che può essere utilizzata al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dal Codice (ad esempio, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; la concorrenza è assente per motivi tecnici; la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale). La peculiarità di tale procedura consiste nell'assenza di una fase di preventiva pubblicazione di un bando di gara.

Le fasi che caratterizzano la procedura negoziata senza bando sono:

1. Individuazione degli operatori economici
2. Trasmissione delle lettere di invito
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti
6. Stipula del contratto

Art. 5 – Il Contratto

Stipula del contratto

Il contratto può essere stipulato solo se divenuta efficace l'aggiudicazione e decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione della medesima, salve le ipotesi di deroga alla regola dello *stand still*. In particolare, il termine di *stand still* non si applica nei seguenti casi:

- se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- nel caso di un appalto basato su un Accordo quadro;
- nel caso di appalti specifici basati su un Sistema Dinamico di Acquisizione;
- nel caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico;
- nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2°, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, in caso di urgenza, il contratto potrà essere stipulato anche in pendenza delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in capo all'aggiudicatario, purché sia stata trasmessa alla prefettura competente la richiesta di informazioni antimafia, come previsto dall'art. 92, comma 3°, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso il contratto dovrà essere comunque sottoposto a condizione risolutiva per il caso di esito negativo dei suddetti controlli.

Modifiche in corso di esecuzione

Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi delineati all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Quinto d'obbligo

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12° del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ripetizione di lavori o servizi analoghi

Ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del Codice degli Appalti, la stazione appaltante può utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto

iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1° del D.Lgs. 50/2016. Sono da considerare servizi analoghi quelli che hanno relazione o qualcosa in comune con i servizi oggetto di affidamento principale, diversi dai servizi identici che possono più propriamente essere oggetto di rinnovo contrattuale. Per "ripetizione di servizi analoghi", ai sensi dell'art. 63, comma 5° del Codice, è corretto, pertanto, intendere la ripetizione di servizi non coincidenti con quelli originariamente previsti in gara.

Rinnovi

È fatto divieto di rinnovo tacito del contratto. Tale principio risponde all'esigenza di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, che della convenienza economica del contratto.

Come precisato dal Disciplinare-tipo, tale divieto esprime un principio generale, che non implica il divieto di rinnovo espresso dei contratti, qualora la facoltà di rinnovo, alle stesse condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia *ab origine* prevista negli atti di gara e sia altresì esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Tuttavia, quando la possibilità del rinnovo contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, in modo che ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui la stazione scegliesse sin dall'inizio ad una durata più estesa del contratto (ad esempio, sei anni anziché tre più tre) (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 5/7/2013, n. 3580).

Opzione di proroga

L'opzione di proroga è disciplinata all'art. 106, comma 11° del Codice, che prevede che la stessa debba essere:

- relativa a contratti in corso di esecuzione;
- prevista nel bando e nei documenti di gara;
- limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tali casi, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 6 – Tracciabilità flussi finanziari

La normativa è contenuta nella Legge n. 136/2010, modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, del codice unico di progetto (CUP).

Art. 7 – Fondo economale per le minute spese

Il presente regolamento disciplina, inoltre, le modalità di utilizzo delle minute spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti al buon funzionamento dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018.

Competenze del Dsga in ordine alla gestione del fondo delle minute spese

Le attività negoziali inerenti la gestione delle minute spese sono di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.I. 129/2018. Per tali attività non sussiste

l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del DURC (documento unico regolarità contributiva).

A norma dell'art. 21 comma 2 del D.I. n. 129/2018, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

A partite dall'esercizio finanziario 2022 l'ammontare del fondo delle minute spese è stabilito dal Consiglio di Istituto in € 500,00 da anticipare parzialmente anche con cinque prelievi di € 100,00 ciascuno per limitare la presenza di contante in segreteria.

Tale fondo, all'inizio dell'esercizio, è anticipato al Dsga, con mandato su partita di giro, con imputazione all'Aggregato A0201 Funzionamento amministrativo.

Il Dsga provvede, con l'utilizzo del fondo economale, al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, per ciascuna spesa, di € 100,00.

Utilizzo del fondo delle minute spese

A carico del fondo minute spese, il Dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

- spese postali e/o telegrafiche
- carte e valori bollati
- spese di registro e contrattuali
- abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale
- minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica
- imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell'interesse di mora
- minute spese di cancelleria
- minute spese per materiali di pulizia
- spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente.

Pagamento delle minute spese

A documentazione delle minute spese devono essere allegate le giustificiche delle spese: fattura, scontrino fiscale, notula, ricevuta di pagamento su c/c/postale, ricevuta di bonifico bancario, ogni altro idoneo documento probatorio.

Reintegro del fondo minute spese

La reintegrazione potrà essere disposta prima che ciascuna somma anticipata si esaurisca, senza comunque superare il valore totale del fondo, con mandati emessi all'ordine del Dsga e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.

Registrazione contabili

Il Dsga contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il Dsga può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Chiusura del fondo minute spese

A conclusione dell'esercizio finanziario, il Dsga provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

Controlli

Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente Scolastico e dei Revisori dei Conti.

Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento al D.I. n° 129/2018 ed alla normativa vigente in materia

Art. 8- Pubblicità


Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Art 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

VISTO, il documento è depositato in originale agli atti della scuola e firmato in calce dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
(Sig. Mauro Garbolino Riva)



Fossano, 14/02/2022

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Alessandra Pasquale)

